



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Conferimento dell'incarico di esperto per l'attività di consulenza giuridica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-ter, comma 5 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2023, n. 100, al dottor Roberto Bruno Mario Giarola.

DATO ATTO che allo scopo di fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana a partire dal mese di maggio 2023:

- il Consiglio dei ministri, nelle sedute del 4, 23 e 25 maggio 2023 ha deliberato, per 12 mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori di cui trattasi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il *Codice della protezione civile*, in seguito prorogati di ulteriori 12 mesi con successive deliberazioni adottate nelle sedute del 20 marzo e del 6 maggio 2024 e tuttora vigenti;
- il Consiglio dei ministri, nella seduta del 27 giugno 2023, ha deliberato l'adozione del decreto-legge n. 88 del 2023, recante “*Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2023, n. 155, non convertito in legge, ma il cui contenuto è stato trasfuso, con modificazioni, nel decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi*”, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di regolare, nel suo complesso, il processo di ricostruzione dei territori colpiti prevedendo, altresì, la nomina di un Commissario straordinario di Governo con un mandato operativo fino al 31 dicembre 2024, regolandone le attività e stanziando le occorrenti risorse finanziarie;
- l'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate, tra le quali, in

particolare, per il funzionamento della struttura di supporto ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025;

VISTO

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e, in particolare l'articolo 20-ter, che, tra l'altro:

- **al comma 1** dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione;
- **al comma 2** prevede che con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies del medesimo decreto-legge, stabilendo, altresì, che la predetta struttura operi sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario;
- **al comma 4** stabilisce che alla struttura di supporto di cui al comma 2 è assegnato personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di sessanta unità, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al riguardo, la disposizione stabilisce che il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti e che all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. La disposizione di cui trattasi, inoltre, dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 è consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico riferito all'incarico principale, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza e che con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 20-ter, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura, concludendo che, fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, con il provvedimento di cui al precedente periodo è determinato, altresì, il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse;
- **al comma 5** prevede che la struttura di supporto di cui al comma 2 può avvalersi altresì di esperti o consulenti fino a un massimo di cinque, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina e che a tali esperti o consulenti, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 20-ter in materia di limiti di spesa, spettano compensi

onnicomprendivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 50.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 150.000 annui;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, registrato alla Corte dei Conti in data 24 gennaio 2025, foglio n. 243, con il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VERIFICATA** l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse di cui all'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e l'assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico, secondo quanto dichiarato dal consigliere Roberto Bruno Mario Giarola con nota acquisita in data 18 febbraio 2025;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e in particolare l'articolo 2, comma 3, che estende gli obblighi previsti nel medesimo codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;
- RAVVISATA** la necessità di nominare un esperto al fine di assicurare il necessario supporto relativamente alle attività di consulenza giuridico-legale e legislativa;
- VISTO** il *curriculum vitae* del consigliere Roberto Bruno Mario Giarola, dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal quale si evince una pluriennale esperienza nella trattazione di attività in campo giuridico, legislativo e del contenzioso, sia in ambito emergenziale che nei processi di ricostruzione, adeguata allo svolgimento delle funzioni di esperto del Commissario straordinario;
- RITENUTO** pertanto, in considerazione della competenza, della disponibilità manifestata e dell'esperienza maturata, di dover conferire al consigliere Roberto Bruno Mario Giarola l'incarico di esperto della struttura commissariale;
- VISTA** la nota prot. n. DPC 0002974 del 23 gennaio 2025, con la quale il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso il proprio nulla osta al conferimento al dott. Roberto Bruno Mario Giarola dell'incarico extraistituzionale di esperto per le attività di consulenza giuridica a supporto delle funzioni;
- VISTA** la nota prot. n. DIP-0005720-P del 3 febbraio 2025, con la quale il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilasciato la prescritta autorizzazione allo svolgimento del predetto incarico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2025, ferma restando la necessità che l'incarico stesso sia svolto compatibilmente con le esigenze di servizio, usufruendo, se necessario, delle ferie o di altro analogo istituto di giustificazione delle assenze, e nel rispetto dei limiti retributivi, ai sensi della normativa vigente;

Tutto ciò premesso e rilevato

DECRETO

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente richiamati:

Articolo 1

(Oggetto e durata dell'incarico)

1. Al consigliere Roberto Bruno Mario Giarola, dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è conferito l'incarico di esperto per le attività di consulenza giuridico-legale e legislativa nell'ambito della struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Marche e Toscana nel mese di maggio 2023, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-ter, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025. L'efficacia del presente incarico decorre dalla data di registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
2. Oggetto della prestazione è l'attività di consulenza nel campo giuridico-legale e legislativo, finalizzata a supportare il Commissario straordinario, nella predisposizione delle proposte di atti normativi afferenti alle funzioni commissariali ed al processo di ricostruzione, oltre che dei conseguenti e connessi atti amministrativi, anche in raccordo con le diverse articolazioni operative della struttura commissariale.
3. Il Commissario straordinario potrà, inoltre, richiedere all'esperto ogni necessario supporto per tutte le questioni connesse all'adempimento dei compiti, delle attività e delle funzioni al medesimo Commissario attribuiti.
4. L'esperto assicura la propria disponibilità per incontri in presenza, anche nei territori interessati dall'attività commissariale, ovvero a mezzo telefonico o videoconferenze. Qualora richiesto, l'esperto assicura la propria presenza presso le sedi della struttura commissariale, per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tali attività saranno assicurate dall'esperto compatibilmente con le proprie esigenze di servizio, usufruendo, se necessario, delle ferie o di altro analogo istituto di giustificazione delle assenze, in conformità all'autorizzazione rilasciata dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri richiamata in premessa.

Articolo 2

(Compenso)

1. Al consigliere Roberto Bruno Mario Giarola, per lo svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, è attribuito fino alla scadenza prestabilita, un compenso complessivo lordo di € 25.000,00 (venticinquemila/00), pari a un importo mensile di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
2. Il compenso di cui al comma 1 sarà corrisposto in rapporto alla durata dell'incarico, a partire dal mese di marzo 2025 e fino al termine dell'anno in corso.
3. Ai fini della liquidazione del compenso l'esperto è tenuto a presentare al Commissario straordinario, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività svolte nel corso del relativo periodo di riferimento. Alla liquidazione e al pagamento di quanto stabilito provvede la struttura commissariale, con cadenza bimestrale e mediante applicazione della ritenuta d'acconto Irpef, previa approvazione della suindicata relazione da parte del Commissario straordinario.
4. L'esperto si impegna, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendosi fin d'ora ogni conseguente obbligo. Sarà cura del medesimo provvedere alla comunicazione all'Amministrazione di appartenenza dei compensi percepiti, fermo restando l'obbligo di

presentazione della dichiarazione dei redditi, al fine di riconciliare gli importi percepiti in virtù del presente incarico.

5. Salvo i casi nei quali, per effetto del presente incarico, il Commissario straordinario potrà richiedere diversamente, l'esperto svolgerà la propria attività presso la propria sede, utilizzando mezzi e strumenti di cui già dispone. All'esperto compete, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute e documentate per gli spostamenti disposti dal Commissario straordinario per raggiungere le sedi operative sul territorio, nei limiti e con le modalità previste per i dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. La relativa spesa graverà sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Articolo 4

(Riservatezza delle informazioni e divulgazione dei risultati)

1. L'esperto potrà utilizzare informazioni, documenti, cognizioni e quant'altro sia oggetto delle attività di consulenza, che si intendono riservate e confidenziali, esclusivamente per le finalità del presente incarico.

Articolo 5

(Incompatibilità e conflitti di interesse)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente incarico, l'esperto ha rilasciato apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. In caso di ragioni di incompatibilità sopravvenute sarà onere dell'esperto darne pronta comunicazione alla struttura commissariale
3. L'esperto si impegna a comunicare alla struttura commissariale ogni informazione utile in ordine all'esecuzione dell'incarico, all'esistenza di conflitti di interesse fra l'esperto ed eventuali casistiche/controinteressati che dovessero configurarsi.
4. L'esperto si impegna, altresì, a rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., e dell'articolo 20 del decreto legislativo del 8 aprile 2013, n. 39, ai fini della pubblicazione, nel sito istituzionale della struttura commissariale, unitamente al proprio curriculum vitae, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 6

(Trattamento dei dati personali)

1. L'esperto si impegna a trattare i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, per le sole finalità indicate nello stesso ed in modo strumentale all'espletamento dell'incarico stesso, nonché per adempiere a eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
2. Per le attività di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali e che verranno avviati in virtù del presente incarico, l'esperto si uniformerà alle disposizioni e misure di sicurezza che la struttura commissariale adotterà in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
3. Il Titolare del trattamento dei dati è la struttura commissariale.

Articolo 7

(Codice etico e tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'esperto dichiara di aver preso visione, di condividere e di aderire ai principi etici di riferimento e alle norme di comportamento previste nel Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della PCM.
2. I compensi connessi al presente incarico sono erogati nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 8

(Attuazione e pubblicità)

1. Ai sensi dall'articolo 3, commi 44 e 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il presente conferimento di incarico riceve attuazione, previa pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo corrispettivo, nel sito istituzionale della struttura commissariale, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".
2. Per l'inserimento nell'anagrafe delle prestazioni degli incarichi, l'incarico è inserito a cura della struttura commissariale sul portale www.perlapa.gov.it della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, come previsto dalle vigenti disposizioni normative.
3. Il presente incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge ed in particolare dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.

Articolo 9

(Decadenza)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il consigliere Roberto Bruno Mario GIAROLA dovrà considerarsi decaduto dall'incarico di esperto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal sopracitato decreto.

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Fabrizio Curcio